



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

CONTRATTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO E CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO DI DIRETTORE GENERALE DELLA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO

Tra

- la Università degli Studi del Sannio (Partita IVA: 01114010620), di seguito denominata "*Università*" o "*Amministrazione*", rappresentata dal Professore Gerardo CANFORA, nato a _____ il _____, nella qualità di Rettore "*pro-tempore*", domiciliato per la carica presso la medesima Università, con sede in Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n. 1 _____ e _____
- l'Ing. Gianluca Basile, nato _____ il _____, residente _____, _____, cap _____, CF: _____

PREMESSO CHE

- con contratto del 16 dicembre 2019, numero di repertorio 381, all' Ing. Gianluca BASILE, dirigente di ruolo a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Salerno, è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Università degli Studi del Sannio, a decorrere dal 1° gennaio 2020 per la durata di tre anni;
- il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 novembre 2022, previo parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 9 novembre 2022 ha autorizzato il rinnovo dell'incarico di Direttore Generale della Università degli Studi del Sannio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 41 dello Statuto e nel rispetto di procedure e modalità definite dall'articolo 39 del Regolamento Generale di Ateneo, all' Ing. Gianluca

Basile, a decorrere dal 1 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025

si stipula e si conviene quanto segue

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni recante
“*Norme generali sull’ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche*”;

VISTA la Legge 240/2010 e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera n, che disciplina le
modalità di conferimento dell’incarico di Direttore Generale;

VISTO il Decreto Interministeriale 30 marzo 2017, integrato con successivo Decreto 4
maggio 2018, concernente la determinazione del trattamento economico dei
direttori generali delle università statali e degli istituti statali ad ordinamento
speciale per il quadriennio 2017-2020;

VISTO il D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39, che contiene “Disposizioni in materia di inconfiribilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6
novembre 2012, n.190;

VISTO l’articolo 41 dello Statuto della Università degli Studi del Sannio

Articolo 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2

1. Con il presente contratto, l’Università degli Studi del Sannio rinnova l’incarico di
Direttore Generale, a tempo determinato e con regime di impegno a tempo pieno, all’
Ing. Gianluca Basile, a decorrere dal giorno 1° gennaio 2023.
2. L’Ing. Gianluca Basile, a conoscenza delle attribuzioni e degli obblighi derivanti dal
conferimento dell’incarico di Direttore Generale e connessi all’esercizio delle relative
funzioni, in conformità alla normativa vigente, allo Statuto ed al Regolamento
dell’Università degli Studi del Sannio, accetta di svolgere il suddetto incarico come
regolato dal presente contratto.
3. Il rapporto di lavoro dura tre anni, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023 e fino al
31 dicembre 2025.

Articolo 3

1. Il Direttore Generale organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della Amministrazione, all'espletamento dell'incarico di cui è titolare ed al perseguimento degli obiettivi e dei programmi da realizzare.
2. Il Direttore Generale:
 - a) provvede, sulla base degli atti di indirizzo e di programmazione adottati dal Consiglio di Amministrazione, alla complessiva organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico ed amministrativo;
 - b) svolge, in quanto compatibili, funzioni e compiti espressamente previsti dall'articolo 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli espressamente individuati e definiti dall'articolo 41 dello Statuto della Università degli Studi del Sannio e dall'articolo 39 del Regolamento Generale di Ateneo.
3. Il Direttore Generale è responsabile:
 - a) dei risultati delle attività svolte dai Settori, dalle Unità Organizzative e dalle altre Strutture previste dal vigente *"Assetto Organizzativo della Università degli Studi del Sannio"*;
 - b) della osservanza delle direttive impartite dagli Organi di Governo, sia monocratici che collegiali;
 - c) della realizzazione di piani, programmi e progetti, individuati e definiti dai competenti Organi di Governo, con apposita deliberazione, o direttamente dal Rettore, con proprio provvedimento.
4. Il comportamento del Direttore Generale è improntato al conseguimento degli obiettivi di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione dell'amministrazione e di conseguimento di elevati standard di efficienza ed efficacia delle attività e dei servizi istituzionali, nell'ambito degli obiettivi programmati e tenuto conto dei criteri di valutazione dei risultati approvati dal Consiglio di Amministrazione e comunicati al Direttore Generale, nel rispetto di modalità e tempi definiti dalla vigente *"Guida al Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance della Università degli Studi del Sannio"*.

Articolo 4

1. La sottoscrizione del presente contratto e la costituzione del relativo rapporto di lavoro comportano la impossibilità per il Direttore Generale di assumere altri incarichi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo salvo quelli consentiti da norme legislative o regolamentari o comunque autorizzati preventivamente ed espressamente dal Rettore in quanto compatibili con le proprie funzioni e con il connesso regime a tempo pieno.
2. Il Direttore Generale si impegna a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con l'incarico di Direttore Generale dell'Università degli Studi del Sannio, in conformità a quanto espressamente previsto dall'articolo 20, comma 2, del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Articolo 5

1. Il Direttore Generale è tenuto a svolgere la propria prestazione lavorativa nella sede di servizio espressamente individuata dal Rettore, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali della Università ed ha diritto a partecipare ad attività di aggiornamento e formazione a spese dell'Ateneo e all'erogazione dei buoni pasto alle stesse condizioni previste per il personale tecnico-amministrativo.
2. Il Direttore Generale non ha obbligo di residenza nel Comune in cui è stata individuata la sede di servizio.

Articolo 6

1. A decorrere dalla data della presa di servizio, il trattamento economico annuo lordo, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione, in favore dell'Ing. Gianluca Basile è stabilito in conformità ai criteri e parametri di cui al Decreto Interministeriale 4 maggio 2018, n. 354, che ha integrato il Decreto Interministeriale del 30 marzo 2017, n. 194, ed è pari a € 114.000,00 (Euro Centoquattordicimila/00).
2. In applicazione del sopracitato Decreto Interministeriale, al trattamento economico riconosciuto dal comma precedente, si aggiunge una eventuale retribuzione di risultato, condizionata e proporzionata ai risultati conseguiti, nella misura massima del 20% (venti per cento) del predetto compenso e, precisamente, di € 22.800,00 (EURO ventidueomilattocento).
3. Il trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo sarà corrisposto in dodici quote mensili posticipate di uguale ammontare.

4. La retribuzione di risultato di cui al comma 2 del presente articolo è corrisposta in un'unica soluzione ed è condizionata e proporzionata ai risultati di gestione conseguiti, in coerenza con gli obiettivi approvati, annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di verifica del conseguimento degli stessi secondo tempi e modalità definiti dal vigente "*Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance della Università degli Studi del Sannio*".
5. La retribuzione di risultato di cui al comma 2 del presente articolo è corrisposta, per ogni annualità, entro il primo semestre dell'anno successivo, in un'unica soluzione ed è condizionata e proporzionata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati annualmente dal Rettore, in coerenza con le linee programmatiche approvate dagli Organi di Governo ed esplicitate nel Piano della Performance nonché in funzione dei comportamenti esibiti nella medesima annualità. La assegnazione degli obiettivi e la valutazione dei risultati e dei comportamenti sarà regolata dalle modalità e dalle procedure previste dal SMVP vigente. La valutazione finale sintetica si tradurrà in un punteggio variabile da 1 a 100 espresso in formato percentuale. Se il punteggio conseguito risulterà pari o superiore a 75% la retribuzione di risultato verrà corrisposta nella misura massima indicata al comma 3. Per punteggi compresi tra 51% e 74 % la retribuzione di risultato verrà corrisposta nella misura determinata dall'applicazione del punteggio conseguito al valore della retribuzione massima di cui al comma 3. Per punteggi inferiori al 51% la retribuzione di risultato non verrà corrisposta.
6. Per le finalità specificate nel comma 4 del presente articolo, l'Ing. Gianluca Basile presenta ai competenti Organi di Governo, entro il trenta giugno di ogni anno, una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nel precedente anno solare.
7. Le parti convengono espressamente che il predetto trattamento economico non sarà soggetto ad indicizzazione al tasso di inflazione, ma sarà adeguato ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Interministeriale 194 del 30 marzo 2017 in caso di emanazione di un nuovo Decreto Interministeriale durante la vigenza del presente contratto. Non saranno rimborsabili premi assicurativi per la stipula di polizze per la copertura di danni per dolo o colpa grave.
8. Al Direttore Generale spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio documentate ed effettivamente sostenute in caso di incarico di missione ricevuto in ragione della sua specifica funzione, nella misura prevista da apposito Regolamento di Ateneo o, in mancanza, in misura corrispondente a quella prevista per i dirigenti universitari.

Articolo 7

1. Il Direttore Generale, per ogni anno di servizio, ha diritto, complessivamente, ad un periodo di ferie retribuite, nella quantità e secondo le modalità previste dal CCNL del Comparto "*Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale della Area VII della dirigenza delle università e delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007*", sottoscritto il 28 luglio 2010.

Articolo 8

1. La Università si obbliga ad attivare in favore del Direttore Generale, entro quattro mesi, con spese a proprio carico, apposita polizza di copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni grado e stato del giudizio, per danni causati a terzi in conseguenza di fatti o atti connessi all'incarico oggetto del presente contratto, con esclusione di fatti, atti od omissioni commessi con dolo o colpa grave.
2. Nei casi in cui venga avviato un procedimento penale nei confronti del Direttore Generale per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni ma che non siano stati commessi in danno della Università, le relative spese, ivi comprese quelle derivanti dalla assistenza legale in tutti i gradi di giudizio, vengono anticipate dalla Università.
3. In caso di sentenza definitiva di condanna, ovvero di patteggiamento, la Università provvede al recupero di tutte le spese sostenute per la difesa del Direttore Generale mentre, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, la Università si accolla le predette spese in via definitiva.

Articolo 9

1. Il rapporto di lavoro oggetto del presente contratto si estingue:
 - a) per decorso del termine, in caso di mancato rinnovo espresso del contratto alla sua scadenza;
 - b) per risoluzione, nel caso di raggiungimento dei limiti temporali di assenza dal servizio per malattia o infortunio non dipendente da causa di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente contratto;

- c) per dimissioni del Direttore Generale;
 - d) per recesso della Amministrazione;
 - e) per risoluzione consensuale;
 - f) per revoca dell'incarico, nei casi di particolare gravità, previa contestazione all'interessato e, comunque, nel rispetto del principio del contraddittorio, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico ed il Nucleo di Valutazione di Ateneo, integrato nella sua composizione da un dirigente di ruolo di altra istituzione universitaria, così come previsto dalle disposizioni statutarie e regolamentari di ateneo;
 - g) per licenziamento, con o senza preavviso, a seguito di accertamento della violazione degli obblighi comportamentali.
2. Nella ipotesi prevista dal comma 1, lettera c), del presente articolo, il titolare dell'incarico deve darne comunicazione scritta e motivata alla Amministrazione rispettando i termini di preavviso, fissati in almeno sei mesi.
3. Nella ipotesi prevista dal comma 1, lettera e), del presente articolo, la Amministrazione può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, per giusta causa:
- a) qualora ritenga che al Direttore Generale siano imputabili fatti o comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, trovando applicazione, in questo caso, le disposizioni contenute nell'articolo 2119 del Codice Civile;
 - b) qualora la Università, per il tramite del Rettore, rilevi la inosservanza, da parte del Direttore Generale, delle legittime direttive impartite dagli Organi di Governo ovvero accerti i risultati negativi delle attività di gestione, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
 - c) in caso di responsabilità particolarmente grave, accertata a seguito della attivazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, delle procedure di valutazione, correlate, in via alternativa, ad una delle seguenti ipotesi:
 - ✓ mancato raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevanti per il perseguimento dei fini istituzionali della Amministrazione, previamente individuati nei documenti di programmazione approvati dai competenti Organi di Governo e formalmente assegnati al Direttore Generale;
 - ✓ alla inosservanza delle direttive generali che riguardano la attività

amministrativa e la gestione, formalmente comunicate al Direttore Generale, i cui contenuti siano stati espressamente qualificati di rilevante interesse.

4. Nella ipotesi prevista dal comma 1, lettera f), del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili con la natura e la durata del presente contratto, le disposizioni contenute nei vigenti "*Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale della Area VII della dirigenza delle università e delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione*".
5. Al Direttore Generale si applicano, in ogni caso, le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare, nel rispetto dei principi e secondo procedure e modalità definite dai vigenti "*Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale della Area VII della dirigenza delle università e delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione*".

Articolo 10

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, il rapporto di lavoro con il Direttore Generale è disciplinato dalle disposizioni contenute nel Libro V, Titolo II, Capo I, del Codice Civile, dai "*Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale della Area VII della dirigenza delle università e delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione*", in quanto compatibili, compresa la possibilità di svolgimento di incarichi aggiuntivi di cui all'articolo 26 del CCNL 5 marzo 2008 dell'articolo 26 fissata al 50% e ad eccezione delle altre parti che disciplinano il trattamento economico dei dirigenti. Saranno vincolanti in quanto compatibili i contratti collettivi che eventualmente saranno emanati durante la vigenza del contratto, nonché nel libro V, Titolo II, Capo I del Codice civile, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nello Statuto della Università degli Studi del Sannio e nel Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 11

1. All'atto della sottoscrizione del presente contratto l'Ing. Gianluca Basile dichiara di avere diretta e piena conoscenza, in particolare, dello Statuto della Università degli Studi del Sannio, dei vigenti Regolamenti di Ateneo, nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro richiamati nel presente contratto.

Articolo 12

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti a causa e per effetto del presente contratto il Foro competente è quello di Benevento.

Articolo 13

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni, sulla tutela dei dati personali, i dati forniti dal Direttore Generale saranno utilizzati dall'Università degli Studi del Sannio al fine di adempiere ai propri fini istituzionali, nonché agli obblighi imposti dalla legge, da regolamenti e da normative comunitarie.
2. Al Direttore Generale viene consegnata copia dell'informativa per il trattamento dei dati personali.
3. Ai sensi dell'articolo 4 *"dell'Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore..."*, predisposto dall'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) *"...all'atto della firma del contratto individuale di lavoro "assunzione" l'amministrazione fornisce al lavoratore una informativa sulle modalità di adesione al "Fondo" disciplinate dal presente accordo, con specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l'iscrizione..."*

Le informazioni possono essere reperite ai seguenti link:

<https://www.fondoperseosirio.it/cms/resource/421/nota-informativa-completa.pdf>

<https://www.fondoperseosirio.it/>

<https://www.fondoperseosirio.it/cms/resource/524/slide-perseosirio-settori-pubblici-092020-sint.pdf>

<https://www.fondoperseosirio.it/valori-quota-comparti/>

Articolo 14

1. Il presente contratto è esente dalla imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 25 della Tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituito dall'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 30

dicembre 1982, n. 955, e dalla imposta di registrazione, ai sensi dell'articolo 10 della Tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Benevento, _____

IL RETTORE
(Prof. Gerardo CANFORA)

IL TITOLARE DELL'INCARICO
(Ing. Gianluca BASILE)